

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Articolo 1-bis

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".

2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

Rubinato, Baretta

Motivazioni

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei Comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali.

L'emendamento presentato consente di superare la grave crisi finanziaria in cui incorrono i Comuni e i gestori del servizio rifiuti, connessa – da una parte - alla previsione di scadenza a luglio 2013 della prima rata della Tares e – dall'altra - alle comunque complesse modalità di riscossione, particolarmente gli incomprensibili e inspiegabili limiti persino in regime di tariffa corrispettivo (solo F24 e bollettino postale, escluse tutte le altre modalità semplificate quali RID ecc, l'impossibilità di riscossione in uno della maggiorazione, versamento esclusivo al comune senza possibilità di riscossione tramite gestori o terzi abilitati, ecc).

Pertanto la proposta di proroga risponde ad esigenze di maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi della Tares e alla necessità di una maggior

preparazione del processo applicativo, ma soprattutto consente un profondo ripensamento della struttura dell'entrata stessa.

Infine la possibilità di passaggio a un nuovo regime di prelievo è limitato solamente al facoltà di introduzione di una Tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in quanto conforme al futuro assetto della Tares.

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Articolo 1-bis

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° luglio 2013".

2. Fino all'entrata a regime del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in tutti i comuni del territorio nazionale, i sistemi vigenti di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2013".

Rubinato, Baretta

A.C.5714

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Articolo 1-bis

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sulle superfici considerate ai fini dei vigenti prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

3. Al fine di evitare distorsioni alle modalità di prelievo tariffario commisurato alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, i Comuni di cui al comma 29 dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono prevedere, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'applicazione di una maggiorazione calcolata in misura percentuale sull'importo della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il cui gettito risulta equivalente all'ammontare della maggiorazione prevista al precedente comma 2.

4. Il comma 13-bis dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2. La determinazione delle riduzioni da applicare alle assegnazioni di ciascun comune, ai sensi del citato comma 13-bis, viene effettuata con decreto del ministro dell'interno di natura non regolamentare, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da definire entro il 31 marzo 2013, sulla base della certificazione comunale delle superfici attualmente oggetto dei prelievi connessi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, rilevata con il supporto dell'Anci, nonché sulla base dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, all'uopo forniti dall'Agenzia del territorio.

5. Per l'anno 2013 i regimi di prelievo connessi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati adottati presso ciascun comune restano invariati rispetto al 2012, salva facoltà di introduzione di una Tariffa ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 avente natura corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014".

Rubinato, Baretta

Motivazioni

L'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013 pone rilevanti problemi applicativi e si colloca in un periodo di grave disagio per ciò che riguarda le capacità organizzative dei Comuni, con particolare riferimento alla fase di transizione che sta attraversando la normativa sulla riscossione delle entrate locali.

L'emendamento presentato consente di superare la grave crisi finanziaria in cui incorrono i Comuni e i gestori del servizio rifiuti, connessa – da una parte - alla previsione di scadenza a luglio 2013 della prima rata della Tares e – dall'altra - alle comunque complesse modalità di riscossione, particolarmente gli incomprensibili e inspiegabili limiti persino in regime di tariffa corrispettivo (solo F24 e bollettino postale, escluse tutte le altre modalità semplificate quali RID ecc, l'impossibilità di riscossione in uno della maggiorazione, versamento esclusivo al comune senza possibilità di riscossione tramite gestori o terzi abilitati, ecc).

Pertanto la proposta di proroga risponde ad esigenze di maggior ponderazione di taluni elementi disciplinari e regolativi della Tares e alla necessità di una maggior preparazione del processo applicativo, ma soprattutto consente un profondo ripensamento della struttura dell'entrata stessa.

La proposta assicura inoltre, al comma 2, la copertura finanziaria per il bilancio dello Stato mediante l'applicabilità della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del d.l. 201, a fronte della quale è prevista una corrispondente riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni. La proposta prevede la possibilità, per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la maggiorazione – analogamente al Tributo provinciale di cui al comma 28 del medesimo articolo - in misura percentuale sull'importo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. Ciò permette di calcolare con certezza il prelievo in misura equivalente all'ammontare previsto per la copertura dei costi per i servizi indivisibili, semplificando enormemente gli adempimenti richiesti agli uffici comunali ed

evitando nuovi adempimenti in capo ai cittadini per la riscossione di un tributo che difficilmente sarà compreso ed accettato dagli stessi anche per gli effetti distorsivi alla tariffa puntuale applicata. Infatti per i molti Comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, ecc.) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, ecc.), l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie, può determinare una distorsione della tariffa puntuale, disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva.

Infine la possibilità di passaggio a un nuovo regime di prelievo è limitato solamente al facoltà di introduzione di una Tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in quanto conforme al futuro assetto della Tares.

A.C.5714

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Articolo 1-*bis*

1.All'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, ad esclusione dei casi in cui il soggetto passivo sia tenuto al versamento dell'Imposta Municipale (IMU) sul medesimo immobile.”

Rubinato, Baretta